

REGOLAMENTO (CEE) N. 1798/90 DEL CONSIGLIO**del 27 giugno 1990**

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glutammato monosodico, originario dell'Indonesia, della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Thailandia e che stabilisce la riscossione definitiva dei dazi antidumping provvisori istituiti su tali importazioni

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

vista la proposta presentata dalla Commissione, previa consultazione del comitato consultivo istituito da detto regolamento,

considerando quanto segue:

A. Azione provvisoria

- (1) Con il regolamento (CEE) n. 547/90⁽²⁾, la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di glutammato monosodico, originario dell'Indonesia, della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Thailandia e ha accettato impegni da tutti gli esportatori che avevano cooperato e ha terminato l'inchiesta concernente tali esportatori.

B. Procedura successiva

- (2) Dopo l'imposizione del dazio provvisorio, nessuna parte interessata ha chiesto di essere sentita o ha presentato delle osservazioni scritte, entro i termini previsti concernenti le conclusioni provvisorie contenute nel regolamento (CEE) n. 547/90. Un solo esportatore, Cheil Sugar Co. Ltd, Seul, il cui impegno era stato accettato, ha informato la Commissione che il nome della compagnia è cambiato in Cheil Foods Chemical Inc., Seul.
- (3) Dopo la scadenza del termine la compagnia Tesco Chemiehandel, Dusseldorf, che era elencata nel

paragrafo 3, lettera c) del regolamento (CEE) n. 547/90 come « importatore nella Comunità » ha sostenuto che essa non avrebbe dovuto essere contenuta nel regolamento in quanto non importava glutammato monosodico originario dei paesi in questione.

C. Dumping

- (4) Dato che dopo l'istituzione del dazio provvisorio non è stato ricevuto nessun nuovo elemento di prova in merito all'esistenza di pratiche di dumping, la Commissione ritiene definitive le risultanze di cui al regolamento (CEE) n. 547/90.

Il Consiglio conferma pertanto le conclusioni provvisorie in materia di dumping.

D. Pregiudizio

- (5) Dato che non sono stati ricevuti nuovi elementi di prova in merito all'entità del pregiudizio subito dall'industria comunitaria, il Consiglio conferma le conclusioni di cui al regolamento (CEE) n. 547/90.

E. Interesse della Comunità

- (6) Entro i termini fissati nell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 547/90 non sono state ricevute osservazioni da parti interessate e la Commissione non ha avuto ragioni di cambiare le sue conclusioni, indicate nel paragrafo 23 del regolamento citato.
- (7) Il Consiglio conferma che nell'interesse della Comunità occorre adottare adeguati provvedimenti. Nel caso in esame l'interesse della Comunità richiede l'istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glutammato monosodico, originario dell'Indonesia, della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Thailandia.

F. Importo del dazio definitivo

- (8) Alla luce di tali conclusioni, l'importo del dazio antidumping deve essere pari all'importo del dazio antidumping provvisorio.

⁽¹⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 56 del 3. 3. 1990, pag. 23.